



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. N. 30/20

(PROC. P.A. 62/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 maggio 2020, prot. n. 02017, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del sig. Enrico Allegro (n. tess. FISE 40173/D)

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione del 7.9.2020 del Presidente di Giuria dei Campionati italiani giovanili Arezzo 2020, Ivonne Pagliaro, e la comunicazione del Dipartimento Veterinario del 8.10.2020, senza effettuare ulteriore attività istruttoria, con atto depositato in data 23 ottobre 2020, deferiva il signor Enrico Allegro *“per aver somministrato al cavallo durante un concorso sostanze senza le previste autorizzazioni”* in violazione *“dell’art. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia nonché del Regolamento EAD – ECM; Reg. Veterinario, pag. 44, Trattamenti di urgenza Generalità; Reg. Veterinario, pag. 45, Art. 4 parte in grassetto; Reg. Veterinario, pag. 46, Freccia rossa, secondo comma, punti 1, 5 e 6”*;

- in particolare e per quanto d'interesse, con la richiamata segnalazione era trasmessa la relazione del *Chief Steward* che affermava quanto segue: *“in data 4 settembre durante il controllo delle scuderie da me effettuato in qualità di chief steward passando nella fila 118 alle ore 9.43 trovo il cavaliere Enrico Allegro (patente fise 40173/D) all'interno del box del suo cavallo Damara che al mio arrivo cerca di nascondere nel truciolo, con il piede, un piccolo contenitore bianco con tappo privo di etichetta e il guanto in lattice. Alla mia domanda sul contenuto del barattolo il ragazzo dichiarava che la pomata serviva per i fianchi fiaccati del suo cavallo. Ho provveduto alla raccolta del materiale con il mio guanto in lattice, ho inserito il tutto in una busta di plastica e ho atteso l'arrivo del Delegato tecnico della suddetta manifestazione il Sig. Carlo Forcella, della Presidente Ivonne Pagliaro e ho contattato il veterinario di servizio. All'arrivo dei suddetti il*



concorrente veniva autorizzato dal delegato ad effettuare la sua prova di campionato. Nel frattempo, ci siamo recati presso la clinica veterinaria del centro che ospita il campionato e abbiamo sottoposto il materiale raccolto al veterinario di servizio dott. Francesco Montecchi, il quale con il solo esame olfattivo e visivo ipotizzava che il prodotto potesse contenere Gombault Baume Caustique sostanza vescicante. Il concorrente dopo aver effettuato la sua gara si presentava in clinica richiedendo la restituzione del barattolo. Con l'autorizzazione dello stesso e in presenza dei Sigg. Ivonne Pagliaro, Carlo Forcella, Tatiana Zannini e dei sigg. Giulia Sabà e Cosimo Palma in qualità di testimoni, parte della sostanza veniva prelevata e inserita in un barattolo sterile. Il barattolo ed il guinato venivano inseriti in una busta sigillata e firmata dal concorrente per il successivo inoltro agli organi competenti e si provvedeva a redigere il presente verbale”;

- il Dipartimento Veterinario con la *prefata* mail, a sua volta, aveva comunicato: “*su indicazione del Segretario Generale di mercoledì 9 settembre 2020 16:22 u.s., di cui di seguito, sono state eseguite le analisi sui campioni sequestrati ai Campionati Giovanili di Arezzo di cui in oggetto. Si inoltra di seguito ed in allegato l'esito di tali analisi che conferma il rilevamento di capsaicina che è sostanza banned. Confermata pertanto la natura della sostanza come nociva per la salute dei cavalli, si ottempera alla segnalazione alla Procura Federale per i seguiti di competenza, come indicato dal Segretario Generale che ci legge in copia”;*

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per la data del 9 dicembre 2020, secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi *ivi* previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- tempestivamente si costituiva il deferito, con l'avv. Jacopo Tognon, il quale, oltre a contestare la ricostruzione fattuale contenuta nella segnalazione (e, segnatamente, la circostanza che il cavaliere non avrebbe nascosto la pomata, ma che quest'ultima sarebbe caduta a causa dello spavento determinato dall'arrivo improvviso alle spalle del *chief steward*), deduceva l'infondatezza del deferimento per le seguenti ragioni: 1. violazione del giusto processo sportivo, in quanto le contestazioni non sarebbero state chiare dal momento che le previsioni del Regolamento Veterinario di cui la Procura asseriva la violazione non troverebbero alcun riscontro; 2. erronea contestazione della somministrazione all'equide di una sostanza *banned* in alcun modo provata, né menzionata dal *chief steward*, come del resto confermato dalla mancata sottoposizione dell'equide al test anti-



doping; 3. mancato raggiungimento dello *standard* probatorio richiesto in ordine all'effettiva presenza di una sostanza *banned* nel campione, dal momento che il laboratorio LGC di Fordham (UK) avrebbe attestato soltanto la probabile presenza di Capsaicina e non sarebbe stato possibile eseguire un'analisi di conferma; 4. violazione della disciplina in materia di procedura di raccolta di campione ed esecuzione delle analisi, stante a) l'assenza del veterinario al momento dell'acquisizione della pomata, b) le contraddizioni delle analisi; 5. assenza di nocività della Capsaicina per gli animali; in via istruttoria le difese del deferito chiedevano *“l'ammissione di prova per testi su tutte le circostanze di fatto della presente memoria, sulla validità degli esami di laboratorio e sulle indagini eseguite al fine di verificare la presenza di Capsaicina, indicando a teste: Prof.ssa Donato Favretto, Università degli studi di Padova e responsabile del Laboratorio Tossicologia Forense ed Antidoping dell'Azienda Ospedaliera di Padova”* e, conseguentemente, di provvedere a fissare l'udienza con partecipazione da remoto;

- in vista dell'udienza la Procura Federale depositava note di trattazione con le quali, impugnando e contestando quanto dedotto dal sig. Enrico Allegro, affermava, dopo aver riportato l'art. 2.2.2. del regolamento EAD (non indicato nell'atto di deferimento che faceva genericamente riferimento al Regolamento EAD), un periodo di pag. 44 del Regolamento Veterinario e di pag. 47 del medesimo regolamento (per mero errore materiale - secondo quanto affermato dalla medesima Procura Federale - indicata come pagina 45 nell'atto di deferimento): *“sussiste la violazione da parte del sig. Allegro in quanto:*

1) ai sensi del Regolamento EAD viene punito anche il tentato uso di una sostanza Banned;

2) ai sensi del Regolamento veterinario ogni eventuale trattamento farmacologico doveva essere autorizzato;

3) ai sensi del Regolamento veterinario possono essere autorizzati solo i trattamenti con sostanze Controlled e mai quelli con farmaci contenenti sostanze Banned.

PQM

Ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale Federale per l'applicazione della sanzione”;

- Con note del 7.12.2020 le difese del deferito contestavano che la Procura Federale con le *prefate* note avrebbe cercato di modificare l'originaria contestazione di *“aver somministrato al cavallo durante un concorso sostanze senza le previste autorizzazioni”* facendo riferimento a un tentativo; in particolare, poi, deduceva altresì che alcun riferimento all'art. 2 del Regolamento EAD era presente nell'originario deferimento, così come i riferimenti contenuti nell'atto del deferimento al



Regolamento Veterinario non sarebbero in alcun modo riferibili alle norme richiamate dalla Procura con le citate note; da ultimo evidenziava comunque che il deferito non sarebbe stato tenuto a presentare alcuna dichiarazione, in quanto voleva “*somministrare una semplice pomata per le fiaccature (Swat farnam) per cui l’utilizzo di tali moduli non è previsto*”;

- Il Tribunale alla camera di consiglio del 9.12.2020, esaminati gli atti, ha rigettato l’istanza di prova per testi formulata dalle difese del deferito e, conseguentemente, anche l’istanza di trattazione da remoto, ha trattenuto il procedimento in decisione ed ha assegnato alle Parti termine sino al 14 dicembre 2020 per conclusioni e al 17 dicembre 2020 per repliche;

- Le difese del deferito hanno depositato conclusioni autorizzate, con le quali - rifiutato il contraddittorio su domande, eccezioni e fatti - si sono riportate ai precedenti atti difensivi, hanno contestato l’ordinanza di declaratoria d’inammissibilità della prova per testi, chiedendone la revoca, e hanno ribadito che, nella specie, la Procura Federale non avrebbe raggiunto lo *standard* probatorio richiesto in ordine all’asserita presenza della capsaicina nel campione prelevato il 4 settembre 2020;

- La Procura Federale con memoria di replica del 15 dicembre 2020 ha ribadito quanto riportato nell’atto di deferimento, chiarendo che in base alla normativa applicabile, da un lato, i rapporti e i referti redatti dal presidente di Giuria fanno fede fino a prova contraria e, da un altro lato, gli esiti delle analisi effettuate dai laboratori approvati dalla FISE hanno fede privilegiata nelle procedure disciplinari; la Procura Federale ha ribadito la sussistenza della violazione dedotta nell’atto di deferimento e, in via subordinata, ha proposto “*di richiedere alla Commissione Scientifica Antidoping Cavalli un parere sulle analisi trasmesse dal Laboratorio*”;

RILEVATO CHE

- Il deferimento - prescindendo dalle eccezioni d’inammissibilità per genericità e mancanza di chiarezza per omessa ed errata indicazione dei riferimenti normativi, rispettivamente del Regolamento EAD (al quale l’atto di deferimento genericamente rinvia senza individuare alcuna specifica disposizione) e del Regolamento Veterinario (in quanto le indicazioni contenute nell’atto di deferimento appaiono errate) - è destituito di fondamento, in quanto non è in alcun modo provata l’effettiva somministrazione di una sostanza *banned* al cavallo Damara nell’ambito dei Campionati italiani Giovanili Arezzo 2020;

- nella relazione del *Chief steward*, infatti, si attesta che la pomata era nascosta nel truciolo all’interno del box e alcun riferimento è effettuato all’effettiva somministrazione della pomata;



-
- in tale prospettiva irrilevanti sono le affermazioni della Procura Federale circa il valore probatorio dei rapporti e dei referti del Presidente di Giuria, dal momento che nella relazione del *Chief steward* (e, comunque, non del Presidente di Giuria) non è attestato alcunché in ordine alla somministrazione;
 - conseguentemente in assenza di qualsivoglia ulteriore attività istruttoria da parte della Procura Federale e in mancanza di analisi sul cavallo, risultano incontestate (e incontestabili) le affermazioni del deferito secondo le quali, al momento del controllo dello *Chief steward*, non aveva ancora somministrato la pomata all'equide;
 - inammissibile appare poi il tentativo di ampliare, con le note di trattazione, le contestazioni contenute nell'originario deferimento anche al tentativo di somministrazione;
 - è vero, infatti, che nell'ambito dell'ordinamento sportivo e, in particolare, del Regolamento EAD-ECM è punito anche il tentativo di compiere un illecito e segnatamente di utilizzare una sostanza *banned*; tuttavia, la contestazione del tentativo d'illecito deve essere contenuta nell'atto di deferimento;
 - nel caso di specie, invece, come ampiamente dedotto dalle difese dell'incolpato, con l'atto di deferimento la Procura Federale ha contestato esclusivamente al Sig. Enrico Allegro di *“aver somministrato al cavallo durante un concorso sostanze senza le previste autorizzazioni”*;
 - il tenore letterale del deferimento è chiarissimo e non consente di ampliare i comportamenti oggetto dello stesso anche al tentativo, pena la violazione del principio di corrispondenza tra le condotte contestate e quelle sanzionate, nonché dei principi del giusto processo sportivo e del diritto al contraddittorio (Collegio di Garanzia dello Sport, IV, 13.10.2017, n. 76);
 - né del resto, si potrebbe ritenere che nella specie si tratterebbe di una riqualificazione giuridica del fatto consentita dall'ordinamento sportivo; da un lato, invero, la Procura Federale sembrerebbe modificare le condotte contestate al deferito e non la mera qualificazione giuridica delle condotte: il tentativo di somministrazione anziché la somministrazione; da un altro lato, secondo i consolidati orientamenti del Collegio di Garanzia dello Sport, che Codesto Tribunale condivide, *“la riqualificazione dell'originaria imputazione contenuta nell'atto di incolpazione in altra che non risulti in concreto prevedibile per l'incolpato non è valida e vizia l'intero procedimento disciplinare. La prevedibilità si misura sulla base del fine cui l'azione tende, quale risulta dalla fattispecie disciplinata dalla norma incriminatrice secondo la propria ratio. Pertanto è viziato il giudizio disciplinare in cui all'originaria imputazione della condotta, consistente nella detenzione*



Federazione Italiana Sport Equestri

di droga riferita al contesto circoscritto al soggetto imputato, si aggiunge l'ulteriore imputazione per il fatto della detenzione di droga riferita al diverso contesto dello svolgimento dell'attività sportiva equestre e, dunque, necessariamente coinvolgente anche il cavallo” (Collegio di Garanzia dello Sport, IV, 6.8.2019, n. 66).

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché il Regolamento EAD – ECM e il Regolamento Veterinario FISE,

RIGETTA

il deferimento, meglio specificato in epigrafe, proposto dalla Procura Federale (P.A n. 62/2020) nei confronti del sig. Enrico Allegro (n. tess. FISE 40173/D).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 21 dicembre 2020.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Paolo Clarizia